

Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica

La proposta di legge sulla Commissione di garanzia sui partiti politici (A.C. 2799-A)

informazioni aggiornate a Tuesday, 8 September 2015

Il 30 luglio 2015 la Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 2799-A che reca disposizioni per garantire la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96).

Il contenuto della proposta

Il 30 luglio 2015 la Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 2799-A che ora passa all'esame dell'Assemblea.

In sintesi la proposta di legge:

- integra di **7 unità** il personale della **Commissione di garanzia** degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei **partiti politici** (di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96), con la finalità di assicurarne la piena operatività, tenuto conto delle richieste in tal senso formulate dal presidente di tale Commissione affinché possano essere svolte tutte le verifiche di conformità richieste dalla legge;
- introduce una disciplina specifica per gli anni **2013 e 2014** sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti, in virtù della quale non si applica, per quegli anni, la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. La verifica si applicherà ai rendiconti successivi al 2014;
- prevede, di conseguenza, che le relazioni ai Presidenti delle Camere relative agli anni 2013 e 2014 tengano conto della predetta disposizione e che in particolare la relazione sul giudizio di regolarità e conformità a legge di rendiconti 2013 sia resa entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento;
- interviene sull'applicazione ai partiti politici dei benefici derivanti dagli **ammortizzatori sociali**, specificando che essa **operi anche** nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti **dotate di autonomia legale e finanziaria** e nei confronti dei partiti **non iscritti** al registro nazionale dei partiti politici.

Le disposizioni previste dalla proposta di legge con riguardo alla Commissione di garanzia sono state introdotte con la finalità di assicurare, in particolare, piena funzionalità alla stessa, tenendo conto di quanto rappresentato dal Presidente di tale organismo con riferimento all'attività svolta in relazione agli anni 2013 e 2014.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, consente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti di essere coadiuvata, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dalle seguenti unità di **personale**, collocato fuori ruolo:

- **cinque unità**, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione;
- **due unità**, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile.

Anche i magistrati componenti la Commissione, per la durata del relativo incarico, sono collocati **fuori ruolo** dalle amministrazioni di appartenenza, secondo quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 66 e 68, della [L. 190/2012](#) (c.d. legge anticorruzione).

L'articolo 1, comma 2 prevede che la disposizione secondo cui, nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti, la Commissione verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse (art. 9, comma 5, primo periodo, [L. 96/2012](#)) si applica ai rendiconti relativi agli **esercizi successivi al 2014** (escludendo dunque gli esercizi 2013 e 2014). Di conseguenza, la **relazione** della Commissione sul giudizio di regolarità e conformità a legge dei rendiconti relativi agli esercizi 2013 e 2014 viene effettuata senza tener conto della predetta verifica. Inoltre, per il solo esercizio 2013, si prevede che la relazione (che avrebbe dovuto essere approvata entro il 30 giugno 2015) sia resa entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (articolo 1, comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 1, con una disposizione di interpretazione autentica, precisa che l'**applicazione** al personale dei partiti politici della normativa in materia di **trattamento straordinario di integrazione salariale** (cassa integrazione guadagni straordinaria) e di contratti di solidarietà, di cui all'articolo 16, comma 1, del D.L. 149/2013 (le cui disposizioni vengono comunque ribadite), **operi anche** nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti **dotate di autonomia legale e finanziaria**.

Lo stesso comma, inoltre, modificando l'articolo 4, comma 7, del medesimo [D.L. 149/2013](#), sopprime, con efficacia retroattiva, l'**obbligo** per i partiti politici **di essere iscritti al registro nazionale** al fine della fruizione dei richiamati ammortizzatori sociali.

Dall'attuazione delle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.